

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1088

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERLINGIERI, FOLLONI, COVIELLO,
DOPPIO, DELFINO, GREGORELLI, BACCARINI, DIANA,
PALUMBO, ZECCHINO, CAMO, COSTA, CASTELLANI,
CUSUMANO, LAURIA, TAMPONI e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1994

Nuove norme per l'elezione dei consigli regionali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Capo I - Composizione dei consigli regionali e distribuzione dei seggi	»	5
Capo II - Presentazione delle candidature per l'elezione dei consiglieri nei collegi uninominali	»	6
Capo III - Presentazione delle liste concorrenti per l'elezione dei consiglieri con metodo proporzionale	»	7
Capo IV - Modalità di votazione	»	8
Capo V - Elezione dei consiglieri regionali con metodo pro- porzionale	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento, pur non dovendo perdere di vista l'obiettivo di fondo rappresentato dalla revisione del titolo V della nostra Carta costituzionale al fine del rafforzamento politico della Regione in un quadro comunitario dei rapporti tra enti di governo, dovrà tuttavia procedere, nelle more di questa riforma organica, ad una rapida modifica del sistema per l'elezione dei Consiglieri regionali. Tale disciplina, seppure lontana dal realizzare quell'affermazione, oggi da molti auspicata, dell'autonomia legislativa e finanziaria dell'ente in questione appare in grado di incidere sul funzionamento della forma di governo regionale assicurando una maggiore stabilità all'organo esecutivo.

A ciò va aggiunto il rischio di dover ancora una volta utilizzare, in occasione delle imminenti elezioni per il rinnovo delle Assemblee rappresentative regionali, un sistema di selezione del personale politico in chiara controtendenza rispetto a quello recentemente adottato per il rinnovo dell'organo parlamentare e degli organi rappresentativi dei minori enti locali; con l'ulteriore pericolo di disattendere l'indirizzo manifestato dal corpo elettorale, mediante il voto referendario del 19 aprile 1993, in favore dell'introduzione di un sistema elettorale di ispirazione essenzialmente maggioritaria.

Per soddisfare tali aspettative, il disegno di legge che qui si propone intende introdurre un sistema «misto», sul tipo di quello attualmente adottato in Germania per l'elezione del *Bundestag* e nel nostro paese dalle leggi 4 agosto 1993, numeri 276 e 277, per il rinnovo delle Assemblee rappresentative nazionali. La proposta prevede l'attribuzione del 60 per cento dei seggi con il sistema uninominale di tipo maggioritario, e del restante 40 per cento con il voto di lista

all'interno di un unico collegio regionale in modo da favorire, attraverso il superamento delle rappresentanze su base provinciale, la selezione di una classe politica di profilo più autenticamente regionale. La scelta verso un unico collegio regionale, per il voto di lista, si propone infatti di consentire la formazione di rappresentanze che siano espressione dell'intera collettività regionale fugando il pericolo di una selezione di personale politico fortemente influenzato da spinte e interessi localistici, quando non addirittura campanilistici. Nella salvaguardia degli spazi di autonomia costituzionalmente riconosciuti ed entro i margini concessi dall'articolo 117 della Costituzione per l'attuazione della normativa statale, a ciascuna Regione viene inoltre offerta la opportunità di aumentare la quota proporzionale all'interno di una banda di oscillazione non superiore al 10 per cento.

Sulla scia della proposta contenuta nel «Documento di indirizzo e proposte delle Regioni sulla riforma regionalista dello Stato e sulla riforma elettorale regionale», presentato dai Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali nell'incontro con la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali del 14 ottobre 1993, è stato poi previsto un ballottaggio tra i due candidati che nel collegio uninominale non siano riusciti, nel primo turno, a conseguire la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. E questo al fine di ridurre il pericolo di candidature meramente locali e di favorire gli appontamenti tra le liste più affini politicamente che si proponano di governare la Regione per l'intera legislatura.

L'obiettivo di una più precisa scelta da parte del corpo elettorale delle maggioranze di governo viene inoltre perseguito attraverso la previsione (sull'esempio del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disegno di legge in materia elettorale presentato l'8 luglio 1993 all'Assemblea regionale siciliana di un premio di maggioranza a favore del partito o della coalizione di partiti che abbiano conseguito più del 40 per cento dei voti validamente espressi.

L'opzione a favore di una durata del Consiglio regionale di quattro anni, in analogia a quanto previsto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, per i Consigli comunali e provinciali, si propone di far coincidere i rinnovi di tutte le Assemblee rappresentative dei suddetti enti locali scongiurando il moltiplicarsi delle scadenze elettorali, cui sarebbero impegnati gli elettori, ed i relativi oneri finanziari per lo Stato.

E proprio la contemporaneità di codeste tornate elettorali induce altresì a prevedere,

al fine di semplificare l'esercizio del diritto di voto, un'unica scheda elettorale per l'elezione dei Consiglieri regionali, mediante la quale l'elettore dovrà esprimere contestualmente il voto per un candidato nel collegio uninominale e un voto per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, con l'eventuale indicazione della preferenza per un candidato presente nella lista prescelta.

L'alternanza, infine, all'interno di ciascuna lista, tra candidati e candidate, intende affermare in modo inequivocabile una peggior parità tra i due sessi - in termini di godimento di un'analoga capacità elettorale passiva - quanto meno nella fase della designazione delle candidature da parte delle forze politiche.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI E DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

Art. 1.

1. I consigli regionali delle regioni a statuto ordinario durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il loro rinnovo. La durata della legislatura regionale decorre dalla data delle elezioni.

2. I consigli regionali sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto in modo da favorire l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne. Sono eleggibili soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

3. Il territorio della regione è diviso in collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con il metodo maggioritario per il 60 per cento del totale dei seggi che compongono il consiglio regionale. Gli ulteriori seggi sono attribuiti nel collegio unico regionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti.

4. Alle regioni è data facoltà di fissare con legge una diversa quota di ripartizione proporzionale dei seggi, in ogni caso non inferiore al 40 per cento e non superiore al 50 per cento. In caso di elevazione della quota proporzionale oltre il 40 per cento l'assegnazione dei seggi con il metodo maggioritario nei collegi uninominali deve confermarsi alla diversa quota di ripartizione proporzionale stabilita dalla legge regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna candidatura nei collegi uninominale è collegata ad una o più liste di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Con legge regionale, adottata su proposta della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la ripartizione del territorio in collegi uninominali.

3. Nella formazione dei collegi uninominali la regione dovrà rispettare i criteri della continuità territoriale e della tendenziale equivalenza della popolazione residente. La popolazione di ciascun collegio, risultante dall'ultima pubblicazione dei risultati del censimento, può discostarsi dalla media della popolazione residente nel territorio che coincide con la dimensione del collegio in misura non superiore al 10 per cento in eccesso o in difetto. In ogni caso la dimensione del collegio uninominale non può coincidere con il territorio della provincia.

4. Qualora la regione non provveda, nei termini di cui al comma 2 alla determinazione dei collegi uninominali, essi saranno definiti in via transitoria, previa diffida al Consiglio regionale a provvedere entro venti giorni, con decreto emanato nei successivi venti giorni dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel caso di mancata espressione del prescritto parere da parte della Commissione medesima nel termine massimo di dieci giorni, il Governo procederà ugualmente alla determinazione dei collegi.

CAPO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI NEI
COLLEGI UNINOMINALI

Art. 3.

1. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve essere sottoscritta da non meno di settecento e da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 4.

1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali dovranno indicare il contrassegno che accompagnerà il loro nome sulla scheda elettorale. A pena di nullità della candidatura, ciascun candidato in un collegio uninominale deve altresì dichiarare di collegarsi ad una delle liste concorrenti al riparto dei seggi per la quota proporzionale. Nel caso di collegamenti con più liste questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali della regione.

2. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere chiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

3. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi uninominali. Un candidato di un collegio uninominale può essere candidato nella lista regionale collegata.

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CONCORRENTI PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI CON METODO PROPORZIONALE

Art. 5.

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo

proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno mille e da non più di millecinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno duemila e da non più di duemilacinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno quattromila e da non più di quattromilacinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo, dell'articolo 4.

Art. 6.

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati e candidate, in ordine alternato, non superiore al numero dei consiglieri da eleggere con metodo proporzionale e non inferiore ai tre quarti. In essa devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati e candidate.

CAPO IV

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Art. 7.

1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimersi in una scheda unica:

a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale. Il nome e cognome del candidato è accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi del comma 1 dell'articolo 4. Nella scheda lo spazio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivo riservato a ciascun candidato accompagnato da uno o più contrassegni deve essere uguale;

b) un voto per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale nella stessa scheda recante, tra l'altro, il contrassegno e l'elenco delle liste concorrenti articolate secondo l'ordine alfabetico dei candidati. Ogni elettore, unicamente nell'ambito della lista prescelta, dispone altresì di un voto di preferenza, scrivendo il nome e cognome del candidato nella apposita riga stampata sotto il contrassegno.

Art. 8.

1. In ogni collegio uninominale è eletto consigliere regionale il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza assoluta nel primo turno, si procede nella seconda domenica successiva ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il più alto numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato collegato alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nel collegio unico regionale. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto consigliere regionale il candidato più anziano di età.

2. Nell'ipotesi di rinuncia, impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In tal caso le votazioni di ballottaggio hanno luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia al ballottaggio non ha effetto se non è personalmente comunicata dal candidato al presidente dell'Ufficio elettorale collegiale almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni di ballottaggio.

Art. 9.

1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio in uno

dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione al Commissario del Governo ed al Presidente della Giunta regionale perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della vacanza. Si applicano le norme di cui agli articoli 8 e 15.

CAPO V

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI CON METODO PROPORZIONALE

Art. 10.

1. Il totale dei seggi della regione è ripartito fra le liste in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto ai sensi dell'articolo 8 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti aumentato di una unità.

2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi in via proporzionale si divide la cifra elettorale complessiva di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere scegliendo così tra i quozienti più alti il numero uguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il saggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Alla ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che abbiano riportato non meno del 4 per cento dei voti validamente espressi su base di lista nell'intero territorio regionale.

Art. 11.

1. Per l'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale sono proclamati eletti consiglieri regionali, nell'ambito di ogni lista, i candidati secondo l'ordine progressivo delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che hanno maggiore anzianità. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati il presidente dell'Ufficio centrale elettorale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), che non risultino già proclamati eletti. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del presente comma rimangano ancora da attribuire dei seggi alla medesima lista, essi vengono attribuiti proporzionalmente alle altre liste concorrenti secondo le rispettive cifre elettorali complessive.

2. In caso di elezione di uno stesso candidato in un collegio uninominale ed in sede di collegio unico regionale il seggio è attribuito nel collegio uninominale.

3. Qualora una lista o un gruppo di liste consegua una cifra elettorale complessiva pari a più del 40 per cento dei voti validamente espressi, ad essa può essere riconosciuto dalla legge regionale un premio pari ad un quinto dei seggi di assegnare in via proporzionale. In tal caso la distribuzione in via proporzionale dovrà essere fatta fra le liste ammesse al riparto esclusivamente sui seggi residui.

4. In ogni caso quando due liste, o due coalizioni di liste, abbiano superato il 40 per cento dei voti, il premio è assegnato alla lista o alla coalizione di liste che totalizzi il maggior numero di voti validi espressi nel collegio unico regionale.

Art. 12.

1. Quando per qualsiasi causa resti vacante il seggio di consigliere attribuito con

calcolo proporzionale nel collegio unico regionale l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il primo dei candidati non eletti della medesima lista. In caso di esaurimento della lista i seggi resisi vacanti sono attribuiti ai candidati collegati alla medesima lista risultati non eletti nei collegi uninominali che hanno ottenuto la più alta cifra individuale.

Art. 13.

1. I singolo Uffici collegiali elettorali:

a) ai fini dell'assegnazione dei seggi secondo il criterio maggioritario, proclamano eletto il candidato nel collegio uninominale che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi, secondo le modalità previste nell'articolo 8;

b) ai fini dell'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), determinano la cifra elettorale di lista nel singolo collegio e la cifra individuale di ciascun candidato della medesima lista e le comunicano all'ufficio elettorale regionale:

c) determinano ai fini di cui all'articolo 11, comma 1, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nel collegio uninominale e non proclamato eletto ai sensi della lettera a) del presente comma. Di tali candidati determinano la graduatoria disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;

d) nel caso di decesso e di dimissioni del consigliere eletto nel collegio con metodo maggioritario, proclamano eletto il candidato avente diritto ai sensi del comma 1 dell'articolo 9;

e) di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale collegiale viene redatto, in duplice esemplare, processo verbale. Si applicano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 14.

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni e i verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali collegiali della regione, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati:

a) procede al riparto, in via proporzionale, dei seggi dopo aver determinato la cifra elettorale complessiva di lista;

b) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;

c) provvede eventualmente alla attribuzione del premio di maggioranza secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3. In tal caso l'attribuzione con metodo proporzionale riguarda unicamente i seggi residui.

2. A tal fine, l'Ufficio elettorale regionale determina la cifra elettorale complessiva di lista, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e individua le liste ammesse al riparto in via proporzionale dei seggi. Tra le liste di cui alla lettera b) del comma 1 procede al riparto dei seggi. Proclama eletti, a mezzo del suo Presidente e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella liste medesima secondo l'ordine progressivo di votazione.

3. In caso di decesso o dimissioni del candidato eletto in via proporzionale, proclama eletto il primo dei candidati non eletti della medesima lista.

4. Si applica la disposizione del comma dodicesimo dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 15.

1. Presso il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi uninominali, determinati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, sono costituiti, entro tre

giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali regionali, tanti uffici elettorali collegiali quanti sono i collegi medesimi. Se il territorio di un collegio rientra nella giurisdizione di due o più tribunali l'ufficio si costituisce presso il tribunale che ha giurisdizione sulla porzione del territorio nella quale risiede il maggior numero di elettori. Ogni ufficio elettorale è composto di tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Ciascun magistrato può far parte di più uffici elettorali.

2. L'Ufficio elettorale regionale è costituito a norma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

3. Le candidature per i collegi uninominali sono presentate alle cancellerie dei tribunali competenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le liste di candidati per il collegio unico regionale sono presentate alla cancelleria della corte di appello del capoluogo di regione.